

# EN ANNEX IV

## Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

<b>Finalità:</b> fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi Covid-19.
<b>Ambito di applicazione:</b> il modello si applica a tutti agli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica connessi alla crisi Covid-19 secondo l'ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> semestrale.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti dovrebbero spiegare l'entità, la durata e la copertura settoriale delle garanzie pubbliche, nonché lo stato di «in bonis», «oggetto di misure di «forbearance»» e «deteriorato» di questi nuovi prestiti.

		a	b	c	d
		Valore contabile lordo	di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
				Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1	<b>Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica</b>	71.795	-	63.997	-
2	di cui: a famiglie	6.353			-
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	-			-
4	di cui: a società non finanziarie	65.045	-	57.305	-
5	di cui: a piccole e medie imprese	61.194			-
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	-			-

### Definizioni

#### Righe:

*Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica* : cfr. paragrafo 19 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

*Disaggregazione della controparte*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*PMI*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

#### Colonne:

*Valore contabile lordo*: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

*di cui oggetto di misure di «forbearance»*: cfr. articolo 47 *ter* del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come misura di «forbearance».

*Garanzie pubbliche ricevute*: cfr. paragrafo 19 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

*Afflussi nelle esposizioni deteriorate*: gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.